

**DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017
220/2017/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 6 giugno 2014, 256/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 256/2014/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2016, 177/2016/E/GAS (di seguito: deliberazione 177/2016/E/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 733/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 733/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 774/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 145/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 145/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 146/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 146/2017/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG prevede che entro la data del 31 marzo dell’anno t siano approvate in via provvisoria le tariffe di riferimento dell’anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;

- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- delle 220 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2016:
 - 214 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione;
 - 6 imprese distributrici, elencate nella *Tabella 1* allegata alla presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2016, con decorrenza dall'anno tariffe 2017:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 733/2016/R/GAS è indicato che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, riferiti ad anni precedenti all'anno 2014, di cui alla *Tabella E* della medesima deliberazione, che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2016:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 146/2017/R/GAS è indicato che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, riferiti ad anni precedenti all'anno 2014, di cui alla *Tabella C* della medesima deliberazione, che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
 - è stata presentata, entro il 15 febbraio 2017, una richiesta di rettifica di dati patrimoniali pre-consuntivi relativi al 2016 dall'impresa distributrice 389-G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.p.a.;

- è stato completato l'esame delle istanze di rettifica di dati patrimoniali di cui ai precedenti punti, relative alle imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella A*:

TABELLA A

IDAEEG	DISTRIBUTORE
380	EROGASMET S.p.a.
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.p.a.
412	VENETA GAS S.p.a.
499	Nedgia S.p.a.
741	GP INFRASTRUTTURE S.r.l.
791	TOSCANA ENERGIA S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LDRETI S.r.l.
869	SERENISSIMA GAS S.p.a.
926	ACEGASAPSAMGA S.p.a.
1121	METANODOTTI DEL FRIULI S.r.l.
1132	SELGAS NET S.p.a.
1250	NAPOLETANA GAS S.p.a.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE S.r.l.
3045	IRETI S.p.a.
22668	2I RETE GAS S.p.a.

- nella parte di motivazione della deliberazione 145/2017/R/GAS è indicato che le istanze di rettifica di dati fisici relativi all'attività di distribuzione per l'anno 2015 presentate dall'impresa distributtrice 63-MOLISE GESTIONI S.r.l., dall'impresa distributtrice 860-LD RETI S.r.l. e dall'impresa distributtrice 499-Nedgia S.p.a. siano accettate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle imprese distributrici riportate nella precedente *Tabella A*:
 - l'impresa distributtrice 807-ITALGAS RETI S.p.a. e l'impresa distributtrice 1250-NAPOLETANA GAS S.p.a., rispettivamente con comunicazione del 14 settembre 2016 (prot. Autorità 25619 del 16 settembre 2016) e con comunicazione del 15 settembre 2016 (prot. Autorità 25558), hanno richiesto una rettifica tariffaria relativa allo storno di alcune svalutazioni risultanti dal bilancio 2010, a seguito del ripristino dello stato dell'arte da parte delle imprese che avevano eseguito lavori di posa delle reti risultati non a norma;
 - con la comunicazione del 14 settembre 2016 di cui al precedente alinea l'impresa distributtrice 807-ITALGAS RETI S.p.a. ha inoltre presentato istanza di rideterminazione tariffaria per la località 1440-Faenza (RA), senza allegare le fonti contabili obbligatorie a giustificazione degli investimenti

dichiarati, e ulteriori richieste di rettifica di dati non relative allo storno di svalutazioni risultanti a bilancio;

- con riferimento all'impresa distributrice 807-ITALGAS RETI S.p.a., l'articolo 2, lettera b), della deliberazione 177/2016/E/GAS, estendendo l'ambito dell'indagine conoscitiva 256/2014/E/GAS in materia di investimenti delle imprese regolate, ha previsto la verifica della congruità della valorizzazione economica e patrimoniale della rete di distribuzione del gas, con riguardo a tratti di rete oggetto delle svalutazioni risultanti dal bilancio 2010 di cui alla richiamata comunicazione del 14 settembre 2016;
- l'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a., con comunicazione del 15 settembre 2016 (prot. Autorità 25735 del 16 settembre 2016) ha richiesto la cancellazione dell'applicazione della tariffa d'ufficio per la località 4321-Lumarzo (GE), evidenziando che i contributi percepiti dal Comune di Lumarzo non sono stati utilizzati per la realizzazione delle reti a gas naturale ma per la realizzazione dell'impianto di adduzione e distribuzione gas GPL a servizio delle frazioni Vallebuona, Boasi e Cerese del medesimo Comune;
- sono in corso approfondimenti degli Uffici in relazione all'istanza di cancellazione dell'applicazione della tariffa d'ufficio per la località 4321-Lumarzo (GE), di cui al punto precedente;
- l'impresa distributrice 1121-METANODOTTI DEL FRIULI S.r.l. non ha provveduto ad apportare entro i termini previsti le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati.

CONSIDERATO CHE:

- con successivo provvedimento verranno riconosciuti i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti nel 2015 per le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica presentate il 15 febbraio 2017, con decorrenza dall'anno tariffe 2017:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, considerare, ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, le rettifiche di dati fisici presentate dall'impresa distributrice 63-MOLISE GESTIONI S.r.l., dall'impresa distributrice 860-LD RETI S.r.l. e dall'impresa distributrice 499-Nedgia S.p.a.;
 - in relazione alle istanze presentate dall'impresa distributrice 807-ITALGAS RETI S.p.a.:
 - non accettare l'istanza di rideterminazione tariffaria per la località 1440-Faenza (RA), non avendo l'impresa allegato le fonti contabili obbligatorie a giustificazione degli investimenti dichiarati;
 - subordinare l'eventuale accettazione delle richieste di rettifica di dati patrimoniali relative allo storno di alcune svalutazioni risultanti dal

- bilancio 2010 all'esito delle verifiche da effettuare nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva, come già previsto con la deliberazione 177/2016/E/GAS;
- considerare, ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, le restanti rettifiche di dati non relative allo storno di svalutazioni risultanti a bilancio;
- in relazione all'istanza presentata dall'impresa distributrice 1250-NAPOLETANA GAS S.p.a.:
- estendere l'ambito dell'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 256/2014/E/COM al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni comunicati all'Autorità dall'impresa, prevedendo altresì che il termine per la chiusura della medesima indagine sia fissato al 30 giugno 2018;
 - subordinare l'eventuale accettazione delle richieste di rettifica relative allo storno di alcune svalutazioni risultanti dal bilancio 2010 all'esito dell'indagine di cui al precedente alinea;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, considerare, nei limiti di quanto indicato ai punti precedenti, ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, le rettifiche di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella B*, che hanno provveduto ad apportare entro i termini previsti le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati:

TABELLA B

IDAEEG	DISTRIBUTORE
380	EROGASMET S.p.a.
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.p.a.
412	VENETA GAS S.p.a.
499	Nedgia S.p.a.
741	GP INFRASTRUTTURE S.r.l.
791	TOSCANA ENERGIA S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LDRETI S.r.l.
869	SERENISSIMA GAS S.p.a.
926	ACEGASAPSAMGA S.p.a.
1132	SELGAS NET S.p.a.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE S.r.l.
3045	IRETI S.p.a.
22668	2I RETE GAS S.p.a.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2017, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG,

- considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2017

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2017 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 2a allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Estensione dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 256/2014/E/COM

- 3.1 L'ambito dell'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 256/2014/E/COM è esteso al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni comunicati all'Autorità dall'impresa distributrice NAPOLETANA GAS S.p.a. A tal fine anche il termine di chiusura della medesima indagine, fissato per il 31 dicembre 2017, è esteso fino al 30 giugno 2018.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni